

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2473**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LORENZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1997**

—————

**Tutela del diritto morale d’autore nell’attività politico-legislativa**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività parlamentare di senatori e deputati, dovrebbe, com'è noto, prediligere la funzione legislativa, che si esplica normalmente con la presentazione di disegni e proposte di legge, nonché attraverso emendamenti e interventi, i quali spesso trovano fedele riproduzione in analoghi provvedimenti governativi che godono di facile approvazione da parte della maggioranza che sostiene il Governo. Tale procedura, se da una parte è vincente in quanto capace d'assicurare il successo dell'iniziativa, dall'altra, mancando di riferimenti precisi riguardo a quegli atti parlamentari da cui sono stati presi spunti o la totale struttura, va a ledere quello che giuridicamente viene definito il diritto morale d'autore.

Ed è proprio questa lacuna che questo disegno di legge vuole coprire.

Il diritto morale d'autore non è cosa sconosciuta in numerosissimi altri ambiti e sarebbe auspicabile estendere quanto già previsto in quelli anche all'attività politico-legislativa di Parlamento e Governo.

Uno tra i riferimenti più autorevoli è sicuramente quello dello *Science Citation Index* (SCI) dell'*Institute for Scientific Information of Philadelphia* (USA), meglio conosciuto come *International Interdisciplinary Index to the literature of Science, Medicine, Agriculture, Technology and the behavioural Sciences*. È infatti prassi nella comunità scientifica internazionale dare titolo di me-

rito al numero di citazioni riportate individualmente nel suddetto bollettino, e non si vede perchè un'attività importante come quella legislativa non possa soggiacere alla stessa logica normativa.

I fini di questo disegno di legge sono molteplici e sicuramente il più macroscopico è quello di rendere giustizia agli artefici del lavoro creativo tanto fondamentale al progresso reale della nostra società a qualsiasi livello, sia esso scientifico che legislativo. Rivendicare la paternità di un provvedimento, però, non è tanto importante ai fini del «lustrò personale», quanto si rende necessaria ad una società civile per potersi definire giusta ed onesta.

Non di minore importanza è il tentativo di limitare l'opportunismo politico, prassi ormai consolidata nel funzionamento del Parlamento, e l'ambizione di razionalizzare la produzione legislativa, rendendola da un lato più efficiente, data la riduzione delle proposte di legge che verrebbero presentate, e dall'altro più efficace in quanto il Parlamento verrebbe più rapidamente all'approvazione di nuove leggi.

In conclusione il ricorso a tale regolamentazione si rende necessario per promuovere un non effimero progresso culturale e morale, comportando un aumento della spinta propulsiva che solo la verità è in grado di generare.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. La protezione del diritto d'autore è assicurata anche in sede politica e parlamentare.

2. Il Governo, nella relazione introduttiva ai disegni di legge da esso presentati e negli altri documenti presentati al Parlamento o comunque diffusi, riserva una sezione di riferimenti dove, con citazione, indica gli estremi di autori e fonti, siano essi atti parlamentari o di letteratura, dai quali ha tratto ispirazione o contenuto.

